



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 07/02/2023

OGGETTO:

ISTITUZIONE AI SENSI DELL' ART. 10 DELLA LEGGE 22/11/2000 N. 353, DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO".

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di Febbraio alle ore 19:20, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore		X
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Barbara Paoletti**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli Enti competenti compiti di prevenzione, lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

Considerato che:

- l'art. 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- l'art. 3 comma 1 della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- l'art. 10 comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
 - per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
 - per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendi o, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
 - per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n.XI/1670 del 27/05/2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere tutte le “attività selvicolturali” di cui all'art.50 c.1 della l.r.31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;
- l'art. 10 comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i sopra suoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato aggiornandolo annualmente;

Richiamate la D.C.R. n. 59 del 08 maggio 2018"Adozione del Documento di analisi del rischio incendio relativo al Piano regionale antincendi boschivi. Legge 21 novembre 2000, n. 353";

Dato atto altresì che il Comune di Ponte di Piave è sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco;

Ritenuto necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 il Catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco, dalla data di entrata in vigore della normativa stessa, al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni di cui sopra;

Visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Tecnica Demografica;

Visto che la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, poiché l'intervento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della legge 21 novembre 200 n. 353, il Catasto Incendi Boschivi;
2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Demografica affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Veneto".

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'arti. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Barbara Paoletti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Responsabile del Servizio